

REGOLAMENTO (CE) N. 939/2001 DELLA COMMISSIONE

del 14 maggio 2001

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto riguarda la concessione dell'aiuto forfetario per taluni prodotti della pesca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 24, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 24 del regolamento (CE) n. 104/2000, che ha abrogato il regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio ⁽²⁾ con decorrenza di efficacia dal 1° gennaio 2001, prevede la concessione, a determinate condizioni, di un aiuto forfetario per le organizzazioni di produttori che ritirano dal mercato i prodotti elencati all'allegato IV del medesimo regolamento.
- (2) A fini di armonizzazione e di semplificazione, le procedure previste nell'ambito dell'aiuto forfetario devono essere analoghe a quelle relative alla compensazione finanziaria e all'aiuto al riporto, previste dal regolamento (CE) n. 2509/2000 della Commissione, del 15 novembre 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio relative alla concessione della compensazione finanziaria per il ritiro di taluni prodotti della pesca ⁽³⁾, e dal regolamento (CE) n. 2814/2000 della Commissione, del 21 dicembre 2000, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 per quanto riguarda la concessione di un aiuto al riporto per taluni prodotti della pesca ⁽⁴⁾. Occorre pertanto determinare su tale base anche le modalità di concessione dell'aiuto forfetario e abrogare il regolamento (CEE) n. 4176/88 della Commissione, del 28 dicembre 1988, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla concessione di un aiuto forfetario per taluni prodotti della pesca ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3516/93 ⁽⁶⁾.
- (3) A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2406/96 del Consiglio, del 26 novembre 1996, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per taluni prodotti della pesca ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2578/2000 ⁽⁸⁾, i prodotti classificati nella categoria B sono esclusi dal beneficio degli aiuti finanziari nell'ambito degli interventi previsti dall'organizzazione comune dei mercati. Poiché l'aiuto forfetario di cui all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 104/2000 può essere ottenuto soltanto per i prodotti di qualità Extra «E» ed «A», i quantitativi ammissibili devono essere

calcolati esclusivamente sulla base di tali categorie di prodotti.

- (4) Occorre definire le condizioni che le organizzazioni di produttori devono rispettare ai fini dell'aiuto forfetario.
- (5) Anche se l'aiuto forfetario può essere corrisposto soltanto alla fine della campagna di pesca, è opportuno prevedere la possibilità di corrispondere anticipi, previa costituzione di una cauzione.
- (6) Occorre autorizzare gli Stati membri a fissare il valore forfetario da prendere in considerazione per il calcolo dell'aiuto forfetario ripartito secondo la destinazione dei prodotti ritirati, quale previsto dal regolamento (CEE) n. 1501/83 della Commissione, del 9 giugno 1983, relativo allo smercio di taluni prodotti della pesca che sono stati oggetto di misure di regolarizzazione del mercato ⁽⁹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1106/90 ⁽¹⁰⁾.
- (7) Per contribuire a garantire la qualità dei prodotti e il loro smaltimento sul mercato, occorre definire le condizioni minime cui devono soddisfare le operazioni di trasformazione, nonché le condizioni di magazzino e di reimmissione sul mercato dei prodotti trasformati.
- (8) I beneficiari dell'aiuto devono tenere una contabilità di magazzino relativa ai quantitativi messi in vendita, ai ritiri e ai riporti effettuati ogni mese (in chilogrammi) al fine di rendere più efficaci i controlli e devono comunicare le relative informazioni allo Stato membro. Ai fini di una corretta gestione, è sufficiente esigere che sia tenuta una contabilità di magazzino durante i periodi minimi di magazzino.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Condizioni generali

Articolo 1

Per poter beneficiare dell'aiuto forfetario, l'organizzazione di produttori deve comunicare alle autorità competenti dello Stato membro, prima dell'inizio della campagna di pesca, l'elenco dei prodotti ripartiti per categoria di prodotto, nonché il prezzo di ritiro autonomo di cui all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000.

⁽⁹⁾ GU L 152 del 10.6.1983, pag. 22.
⁽¹⁰⁾ GU L 111 dell'1.5.1990, pag. 50.

⁽¹⁾ GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 388 del 31.12.1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 289 del 16.11.2000, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 326 del 22.12.2000, pag. 34.

⁽⁵⁾ GU L 367 del 31.12.1988, pag. 63.

⁽⁶⁾ GU L 320 del 22.12.1993, pag. 10.

⁽⁷⁾ GU L 334 del 23.12.1996, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 298 del 25.11.2000, pag. 1.